



Ministro dello Sviluppo Economico

Ministero Sviluppo Economico
ex Dipartimento Competitività
USCITA - 10/08/2009 - 0093432

Struttura : DG Energia e Risorse Minerarie

DOTT. MASSIMO ROMANO
Amministratore Delegato
SOGIN SPA

e, per conoscenza:

ING. ALESSANDRO ORTIS
Presidente
AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Oggetto: **Direttiva recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin Spa per il rientro in Italia dal Regno Unito, dei residui prodotti dal riprocessamento del combustibile italiano** – Sostituzione rifiuti a media e bassa attività con quantità, radiologicamente equivalente, di rifiuti ad alta attività vetrificati.

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'articolo 13, comma 4, che prevede che la società Sogin Spa si attenga agli indirizzi formulati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oggi Ministro dello sviluppo economico;

Visto il titolo III del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, come modificato con decreto 17 aprile 2001, che disciplina gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari ed alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare;

Considerato che i contratti stipulati da Enel con British Nuclear Fuel Ltd (BNFL) dopo il 1977 (Contratto Latina 1979 e Contratto Service Agreement 1980) per il riprocessamento di 678,4 tonnellate complessive di combustibile irraggiato delle centrali di Latina, Trino e Garigliano prevedono il rientro in Italia dei rifiuti radioattivi e che la Sogin è subentrata all'Enel nella gestione dei suddetti contratti, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 79/99;

Visto che il decreto del Ministro delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), 2 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 10 del 14 gennaio 2005, recante indirizzi strategici e operativi alla Sogin — Società gestione impianti nucleari Spa ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il decreto ministeriale 2 dicembre 2004) prevede all'articolo 1, comma 2, lettera b) che la società Sogin Spa provvede a: *completare gli adempimenti previsti nei contratti di riprocessamento già sottoscritti con la società Bnfl - British Nuclear Fuel Ltd e, ai fini di una rapida messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato di sua competenza, valutare e adottare le migliori opzioni tecniche disponibili incluso il riprocessamento;*



Vista la lettera della società Sogin Spa 3 gennaio 2009, prot. n. 3805 con la quale ha proposto, per il rientro in Italia dei rifiuti derivanti dai contratti di riprocessamento stipulati con la Bnfl (ora NDA – Nuclear Decommissioning Authority), di poter procedere ad un accordo di sostituzione e minimizzazione dei citati rifiuti con una minore quantità di rifiuti radioattivi a più alta attività radiologicamente equivalente.

Visto il documento “Rientro in Italia dei residui prodotti dal riprocessamento del combustibile irraggiato italiano nell’impianto di Sellafield nel Regno Unito – Valutazioni tecniche ed economiche – Gennaio 2009”, trasmesso dalla società Sogin Spa;

Tenuto conto dei risultati dell’istruttoria condotta con l’Autorità di sicurezza nucleare ISPRA e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, di cui in particolare ai verbali del 5 maggio 2009 e 29 maggio 2009;

Visto il documento “Rientro in Italia dei residui prodotti dal riprocessamento del combustibile irraggiato italiano nell’impianto di Sellafield nel Regno Unito – Valutazioni tecniche ed economiche – Giugno 2009 - REV. 01”, trasmesso dalla società Sogin Spa (protocollo MSE 80830 del 10 luglio 2009), riportante revisioni e integrazioni in relazione a quanto espresso ed evidenziato dalle autorità coinvolte nel corso dell’istruttoria;

Considerato che, in base a quanto illustrato nel documento della Sogin Spa, i rifiuti radioattivi che rientrerebbero in Italia, in forza dei contratti di cui sopra, consistono in 17,3 metri cubi di rifiuti ad alta attività vetrificati (HLR), 1460 *waste package* (corrispondenti a 847 metri cubi) di rifiuti a media attività (ILR) e di 257 *waste package* (corrispondenti a 4626 metri cubi) di rifiuti di bassa attività (SLLR);

Considerato che i rifiuti a media attività (ILR) di cui sopra, per la normativa italiana ricadono nella III categoria, con le relative rilevanti problematiche di gestione;

Considerato che i rifiuti a bassa attività (SLLR) di cui sopra ricadono per la normativa italiana nella II categoria;

Considerato che la sostituzione e minimizzazione prospettata da Sogin comporta la significativa riduzione di volume dei rifiuti radioattivi che rientrerebbero in Italia ed in particolare la non restituzione dei 1460 *waste package* di rifiuti a media attività e di 257 *waste package* di rifiuti di bassa attività;

Considerato che l’opzione di sostituzione e minimizzazione comporta la consegna di un limitato quantitativo aggiuntivo di rifiuti ad alta attività vetrificati con attività complessiva equivalente, che porterebbe il volume totale dei rifiuti vetrificati da 17,3 metri cubi a circa 18,7 metri cubi, senza tuttavia modificare il numero (quattro) di *cask* complessivi da utilizzare, per cui non vi sarebbe nessun impatto peggiorativo per quanto attiene sia i trasporti che la gestione dei *cask* stessi;

Considerato che i sistemi di stoccaggio temporaneo e di trasporto dei rifiuti ad alta attività vetrificati sono operativi e collaudati a livello internazionale, mentre la progettazione del rientro dei rifiuti a media radioattività, ad oggi mai effettuata, sarebbe da implementare *ex novo* comportando la progettazione, la realizzazione e il *licencing* di nuovi contenitori, la definizione di procedure e l’addestramento del personale;



Valutato che la sostituzione e minimizzazione proposta comporta:

- un numero di trasporti considerevolmente minore con il conseguente minore impatto della dose collettiva associata alle operazioni di trasferimento in Italia e a quelle successive di gestione del deposito temporaneo, di trasferimento da questo al sito di smaltimento definitivo, e dello smaltimento definitivo stesso;
- la semplificazione della struttura di deposito temporaneo per i rifiuti di terza categoria, perché si tratterebbe di alloggiare solo quattro *cask* (circa 60 metri cubi) contro 365 *stillage* schermati (2500-3000 metri cubi);
- l'eliminazione della tipologia dei rifiuti a bassa attività di seconda categoria, che andrebbe ad aumentare in modo non trascurabile il volume dei rifiuti nazionali da conferire al deposito nazionale di seconda categoria;

Tenuto conto che dalle valutazioni comparative dei costi da sostenere nel breve e nel lungo periodo, delle esigenze di sicurezza e di tutela dell'ambiente e dei tempi occorrenti emerge una convenienza economica diretta della previsione di sostituzione e minimizzazione dei rifiuti proposta, nonché in considerazione delle ridotte quantità, ulteriori minori oneri all'atto del conferimento dei rifiuti al deposito nazionale;

Tenuto conto che l'accettazione di un quantitativo aggiuntivo di rifiuti ad alta attività vetrificati non comporta la realizzazione di ulteriori capacità di stoccaggio provvisorio per i medesimi rifiuti;

Tenuto conto che la valutazione dei costi per l'opzione di sostituzione e minimizzazione dei rifiuti risulta più facilmente definibile e stabile nel tempo;

Ritenuto opportuno che l'Autorità di sicurezza nucleare ISPRA emetta apposite certificazioni a garanzia dei rapporti di equivalenza radioattiva per la sostituzione e minimizzazione proposta;

Ritenuto che tali certificazioni comporteranno altresì una riduzione dei tempi di accettazione e di emissione delle autorizzazioni previste all'atto del rientro dei rifiuti, con la conseguente riduzione dei costi complessivi della commessa nucleare;

Ritenuto opportuno che i tempi di rientro dei rifiuti ad alta attività vetrificati proposti da NDA siano modulati con i tempi previsti nell'accordo Italia – Francia per la disponibilità del Deposito Nazionale;

Ritenuta l'opportunità di integrare gli indirizzi strategici ed operativi impartiti alla Sogin Spa con il decreto del Ministro delle attività produttive 2 dicembre 2004, nell'ambito di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettera b) del medesimo decreto, considerando che esistano gli elementi per una valutazione favorevole della richiesta avanzata da Sogin, subordinatamente ad alcune condizioni;

EMANA

la presente direttiva, contenente indirizzi strategici e operativi che la società Sogin Spa è tenuta a seguire per il rientro in Italia dei rifiuti radioattivi derivanti dai contratti di riprocessamento stipulati dall'Enel dopo il 1977 con la Bnfl, (ora NDA – Nuclear Decommissioning Authority), ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro delle attività produttive 2 dicembre 2004, come segue.



La società Sogin Spa:

- a) procede a definire con NDA – Nuclear Decommissioning Authority un accordo di sostituzione e minimizzazione dei rifiuti di cui al precedente punto 1 di media e bassa attività, nonché di quelli ad alta attività derivati dal riprocessamento del combustibile ad uranio naturale, con una minore quantità di rifiuti, radiologicamente equivalente, ad alta attività vetrificati, secondo le specifiche indicate nel documento “Rientro in Italia dei residui prodotti dal riprocessamento del combustibile irraggiato italiano nell’impianto di Sellafield nel Regno Unito – Valutazioni tecniche ed economiche – Giugno 2009 - REV. 01 – GE RP 0544” e prevedendo comunque un numero invariato di contenitori (*cask*) di rifiuti vetrificati ad alta attività rispetto all’opzione senza sostituzione e minimizzazione, pari a quattro;
- b) prevede, nell’ambito dell’accordo di cui alla precedente lettera a), il rientro dei rifiuti radioattivi ad alta attività vetrificati in tempi coerenti con la disponibilità del Deposito Nazionale, indicati nell’accordo Italia – Francia;
- c) elabora un protocollo per la verifica del rapporto di sostituzione in termini di “attività equivalente” e lo sottopone all’Autorità di sicurezza nucleare ISPRA;
- d) richiede all’Autorità di sicurezza nucleare ISPRA, per le attività da svolgersi nel Regno Unito, apposite certificazioni a garanzia delle corrispondenze di equivalenza radiologica, sulla base del protocollo di cui al precedente punto c). A tal fine preventivamente alle attività operative, concorda con ISPRA un programma esecutivo delle attività da svolgere che preveda altresì le spese per l’emanazione delle certificazioni a carico della Sogin Spa;
- e) ogni tre anni verifica i tempi stimati di rientro dei rifiuti di cui al precedente punto a) con quelli previsti di disponibilità del Deposito Nazionale e qualora necessario promuove i necessari accordi per adeguare tale tempistica;
- f) trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno un rapporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, contenente una descrizione dettagliata dello stato di avanzamento delle attività oggetto della presente direttiva, indicando azioni previste, tempi e oneri sostenuti e stimati.

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

IL MINISTRO